

www.expartecreditoris.it

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ALESSANDRIA
PRIMA CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Patrizia Cazzato ha pronunciato la seguente

SENTENZA

CORRENTISTI

attore/i

CONTRO

BANCA

convenuto/i

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da udienza di precisazione delle conclusioni.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Parte attrice ha proposto nei confronti di Banca spa domanda di accertamento e di ripetizione dell'indebitato in relazione ai seguenti rapporti contrattuali:

- 1) c/c ordinario n. omissis stipulato il 31.12.1997 con un apparente saldo finale pari a 0,00 alla data del 31.03.2011;
- 2) contratto di conto corrente n. omissis stipulato in data 13.09.2010 con, alla data del 31.03.2013, un apparente saldo pari ad € 11.981,70.

Diverse sono le censure portate ai suddetti contratti e si considereranno in questa sede solo quelle tempestivamente e specificamente indicate nell'atto introduttivo, essendo evidentemente tardive quelle per la prima volta avanzate dagli attori nella comparsa conclusionale.

L'atto di citazione, per quanto generico (ma comunque sufficientemente specifico nell'individuare la *causa petendi* ed il *petitum*, con conseguente rigetto dell'eccezione di nullità avanzata da parte convenuta), nella sua enunciazione di cause di nullità delle quali sarebbero viziati i contratti di conto corrente ha chiesto accertarsi:

l'anatocismo;

l'illegittimo addebito delle commissioni di massimo scoperto;

la mancata comunicazione della variazione dei tassi, superamento del tasso soglia, decorrenza valute.

Quindi è stata domandata la condanna dell'istituto di credito alla restituzione di quanto illegittimamente addebitato, previo accertamento della difformità tra tasso effettivo e tasso

contrattuale, applicazione di anatocismo e di usura, risarcimento per illegittima segnalazione alla Centrale Rischi.

L'istituto di credito si è limitato a chiedere il rigetto della domanda attorea, senza avanzare alcuna domanda riconvenzionale.

Tale rispettiva posizione processuale delle parti produce i suoi effetti sotto il profilo dell'assolvimento dell'onere della prova, particolarmente rilevante nel caso di specie, non essendo stato prodotto nessuno dei due contratti citati, ma essendovi, tra l'altro, la indicazione di altri contratti (di mutuo e di apertura di credito in conto corrente che in nulla rilevano nel presente giudizio, non essendo stati oggetto di alcuna censura).

La mancata produzione dei due contratti (nonché, come rilevato dal CTU, di tutti gli estratti conto scalare del conto corrente omissis e di parte del conto corrente omissis, del quale ultimo conto corrente manca anche buona parte della lista movimenti) risulta essere assorbente rispetto a tutte le censure.

Infatti, per valutare ed accertare il fondamento di tali domande il giudice deve esaminare il testo dei contratti e così rendersi conto se tutte - o alcune - delle clausole indicate dall'attrice siano presenti nei contratti ovvero, di contro, se nel regolamento contrattuale mancano (in tutto o in parte) tali pattuizioni. Nel caso in cui dette clausole ci siano il giudice, esaminato il loro contenuto, valuterà poi se le stesse contengano previsioni assunte in violazione di norme imperative e, quindi, se sussiste nei termini dedotti la loro nullità come eccepita dalla parte attrice.

Al riguardo si osserva che parte convenuta nelle sue difese, sin dalla comparsa di costituzione, ha contestato fermamente il fondamento della domanda attrice con riferimento alle dedotte nullità, così che non è possibile far ricorso al principio della non contestazione, neppure per via implicita in relazione all'ordine logico e consequenziale degli argomenti difensivi svolti dalla parte convenuta, per ritenere che nel caso in esame i dati di fatto posti a sostegno delle dedotte invalidità contrattuali siano da considerarsi pacifici.

Al termine del processo i fatti dedotti dall'attrice - nei termini sopra rappresentati - non sono stati provati in positivo ed anche la CTU espletata è risultata in proposito meramente esplorativa, basandosi solo su parte degli estratti conto e della lista movimenti.

Lo stesso CTU ha evidenziato la mancanza della documentazione a sostegno della domanda attorea e di averla chiesta alle parti, senza ottenere alcuna risposta dagli attori e la strenua e decisa opposizione dalla convenuta ai sensi dell'art. 198 c. II c.p.c.; inoltre il CTU ha più volte affermato nella sua relazione di non avere potuto rispondere in modo esauriente ai quesiti allo stesso sottoposti proprio in forza di tali mancanze e di avere potuto effettuare solo delle ipotesi, ipotesi che però non possono porsi alla base di alcuna statuizione di condanna né di accertamento nei confronti della banca, qui convenuta.

I ragionamenti presuntivi o approssimativi, come nel caso di specie, sono infatti inutilizzabili (v. in tal senso, a parti processuali rovesciate, ossia con la banca attrice e quindi onerata della prova del proprio presunto diritto di credito, v. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 21597 del 20/09/2013).

In difetto di prova occorre applicare la regola del giudizio che riconduce alla distribuzione dell'onere della prova tra le parti la soccombenza della lite, ponendola a carico della parte che tale onere aveva e non ha assolto. Ed infatti gli attori avevano l'onere, nel momento in cui hanno contestato la documentazione contabile loro inviata dalla banca, di versare agli atti tutta la documentazione utile a consentire di accertare correttamente l'ammontare della pretesa azionata.

In applicazione di tale principio di carattere generale è utile richiamare, tra le tante pronunzie della giurisprudenza di legittimità, la sentenza della Corte di Cassazione n. 1750 del 8.9.2005, la quale nell'affrontare una controversia relativa alla dedotta nullità di una delibera assembleare societaria, vede il relatore ed estensore Renato Rordorf liquidare la questione nei seguenti lapidari termini: *“E non può certo porsi in dubbio che sia a carico dell'attore l'onere di allegare e provare le circostanze che egli stesso adduce a sostegno della nullità (o inesistenza giuridica) dell'atto cui le sue domande si riferiscono.”*

Questo giudice aderisce così a quel consolidato orientamento – pur essendo noto un minoritario orientamento di merito contrario – secondo il quale *“mentre nell'ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo è la banca intimante (attrice sostanziale) che deve fornire la prova dei fatti costitutivi del diritto di credito azionato in sede monitoria, nel caso di domanda di accertamento negativo proposta dal cliente è costui a dover provare i fatti costitutivi della pretesa (accertamento del debito e domanda di condanna del saldo rideterminato a proprio favore), secondo la regola generale di cui all'art. 2697 c.c.”* (Tribunale di Cagliari, Sentenza n.354 del 10.1.2013 depositata il 23.1.2013; così come Corte di Cassazione in materia (cfr. Cass. Civ. sez. I, 25-11-10 n. 23974 e Cass. n.7501 del 2012).

Tale argomentazione risulta assorbente rispetto a tutte le difese e non può che comportare il rigetto della domanda.

Per quanto riguarda la lamentata segnalazione alla Centrale Rischi la stessa, oltre ad essere contestata dalla banca, non risulta da alcuna documentazione anche sotto tale profilo la domanda attorea deve essere rigettata.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. Nella liquidazione di queste ultime, applicato lo scaglione medio di riferimento, tenuto conto della natura della causa, dell'attività difensiva svolta (l'attività difensiva degli attori è stata particolarmente generica, risolvendosi spesso nella sola enunciazione di tesi giuridiche astratte circa le dedotte nullità senza però alcun riferimento specifico al caso concreto rendendo quindi alla banca più semplice la difesa) e delle questioni trattate, si applica una diminuzione del 40%.

Le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, seguono la soccombenza.

PQM

Il Tribunale di Alessandria, in composizione monocratica, in persona del dott.ssa Patrizia Cazzato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1.rigetta le domande attoree
- 2.condanna gli attori, in solido tra di loro, a rifondere alla convenuta le spese del presente giudizio che liquida in € 8.058,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, IVA, CPA e oneri accessori di legge.
- 3.pone le già liquidate spese di CTU a carico degli attori.

Alessandria, 20 ottobre 2016

Il Giudice
Dott.ssa Patrizia Cazzato

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*